



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico”, indetta con nota del 22 novembre 2017 con protocollo n. 24951/STA relativamente ai documenti: “Analisi di rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e progetto di MISO per i terreni insaturi. Rev. 01”; “Progetto di MISO falda FASE II – potenziale rischio ambientale da lisciviazione terreni insaturi”; “Valutazione sui contatti diretti e integrazione sonde *soil-gas*”. IES Spa.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la Legge 31 luglio 2002, n. 179 recante “Disposizioni in materia ambientale” che ha individuato il sito “Laghi di Mantova e polo chimico” come intervento di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 7 febbraio 2003 contenente la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Laghi di Mantova e polo chimico”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2014, n. 142 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2015 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Viste le validazioni delle attività di caratterizzazione condotte sull’area di IES SpA all’interno del sito di bonifica di interesse nazionale “Laghi di Mantova e polo chimico” trasmesse dall’ARPA Lombardia con le note del 15 marzo 2007 con protocollo n. 21254, del 15 marzo 2007 con protocollo

n. 21594, del 20 luglio 2007 con protocollo n. 100189, del 20 luglio 2007 con protocollo n. 100221, del 13 marzo 2009 con protocollo n. 33592, del 17 novembre 2009 con protocollo n. 152727 e del 22 gennaio 2018 con protocollo n. 9682;

Visti i documenti “Analisi di rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e progetto di MISO per i terreni insaturi. Rev. 01” e “Progetto di MISO falda FASE II – potenziale rischio ambientale da lisciviazione terreni insaturi” trasmessi dalla IES SpA con nota del 27 luglio 2016 con protocollo n. 5030, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14566/STA del 1° agosto 2016;

Visto il parere dell’INAIL sul documento “Analisi di rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e progetto di MISO per i terreni insaturi. Rev. 01”, trasmesso con nota del 20 settembre 2016 con protocollo n. 7722, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17207/STA del 20 settembre 2016;

Visto il verbale dell’incontro tenutosi in data 21 ottobre 2016 in merito ai documenti “Analisi di rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e progetto di MISO per i terreni insaturi. Rev. 01” e “Progetto di MISO falda FASE II – potenziale rischio ambientale da lisciviazione terreni insaturi”, trasmesso dalla Regione Lombardia con nota del 2 novembre 2016 con protocollo n. 56397, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20144/STA del 2 novembre 2016, nel quale:

- a) si riporta la richiesta di integrazioni, emersa dagli Enti locali, al documento “Analisi di rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e progetto di MISO per i terreni insaturi. Rev. 01”;
- b) si ritiene condivisibile il documento “Progetto di MISO falda FASE II – potenziale rischio ambientale da lisciviazione terreni insaturi”;

Visto il parere dell’ARPA Lombardia sul documento “Analisi di rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e progetto di MISO per i terreni insaturi. Rev. 01”, trasmesso dalla Regione Lombardia con nota del 9 novembre 2016 con protocollo n. 58108, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20749/STA del 9 novembre 2016, in parte richiamato nel citato verbale dell’incontro tenutosi in data 21 ottobre 2016;

Visto il documento “Valutazione sui contatti diretti e integrazione delle sonde *soil-gas*”, trasmesso dalla IES SpA con nota del 7 dicembre 2016 con protocollo n. 7425, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 23537 del 7 dicembre 2016, in risposta alla richiesta di integrazione formulata nel corso dell’incontro tenutosi in data 21 ottobre 2016;

Visti i pareri dell’ARPA Lombardia sui documenti “Analisi di rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e progetto di MISO per i terreni insaturi. Rev. 01”, “Progetto di MISO falda FASE II – Potenziale rischio ambientale da lisciviazione terreni insaturi” e “Valutazione sui contatti diretti e integrazione sonde *soil-gas*”, trasmessi con nota dell’8 agosto 2017 con protocollo n. 121451, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 16733/STA dell’8 agosto 2017;

Visti i pareri dell’ISPRA sui documenti “Analisi di rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e progetto di MISO per i terreni insaturi. Rev. 01”, “Progetto di MISO falda FASE II – Potenziale rischio ambientale da lisciviazione terreni insaturi” e “Valutazione sui contatti diretti e integrazione sonde *soil-gas*”, trasmessi con nota del 9 agosto 2017 con protocollo n. 40388, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 16882/STA del 9 agosto 2017;

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 novembre 2017 con protocollo n. 24951/STA con la quale è stata indetta, ai sensi dell’articolo 14**bis**, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona relativa ai documenti “Analisi di rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e progetto di MISO per i terreni insaturi. Rev. 01”, “Progetto di MISO falda FASE II – Potenziale rischio ambientale da lisciviazione terreni insaturi” e “Valutazione sui contatti diretti e integrazione sonde *soil-gas*”, e con la quale sono stati trasmessi i citati pareri di INAIL, ARPA e ISPRA, oltre che il verbale dell’incontro tenutosi in sede locale in data 21 ottobre 2016;

Vista la nota della Regione Lombardia del 16 gennaio 2018 con protocollo n. 2228, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 871/STA del 16 gennaio 2018 in merito all’assoggettabilità alle procedure di valutazione di impatto ambientale degli interventi previsti nei documenti “Analisi di rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e progetto di MISO per i terreni insaturi. Rev. 01”, “Progetto di MISO falda FASE II – Potenziale rischio ambientale da lisciviazione terreni insaturi” e “Valutazione sui contatti diretti e integrazione sonde *soil-gas*”;

Considerato che l’articolo 14**bis**, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi, con gli effetti di cui all’articolo 14**quater**, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l’Amministrazione ritenga, sentiti i privati e le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante Conferenza dei servizi, sussistono i presupposti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14**quater** della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ART. 1

1. Sono approvati con prescrizioni i seguenti documenti:
 - a. “Analisi di rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e progetto di MISO per i terreni insaturi. Rev. 01” trasmesso dalla IES SpA con nota del 27 luglio 2016 con protocollo n. 5030, così come integrato dal documento “Valutazione sui contatti diretti e integrazione sonde *soil-gas*” trasmesso dalla IES SpA con nota del 7 dicembre 2016 con protocollo n. 7425.
 - b. “Progetto di MISO falda FASE II – Potenziale rischio ambientale da lisciviazione terreni insaturi” trasmesso dalla IES SpA con nota del 27 luglio 2016 con protocollo n. 5030.
2. Le prescrizioni da rispettare in fase operativa sono riportate nel successivo articolo 2.

ART. 2

A. Monitoraggio *soil-gas*.

Deve essere prevista la realizzazione di ulteriori sonde *soil-gas*:

- A.1 In corrispondenza dei campioni di terreno nei quali sono stati rilevati superamenti delle CSR (utilizzando le CSR teoriche calcolate e non gli obiettivi di bonifica posti, pari alle CSC);
- A.2 in corrispondenza degli edifici. A tal proposito si ricorda che, per quanto riguarda le sonde *soil gas* propedeutiche alla valutazione del percorso di volatilizzazione *indoor*, le Linee guida ARPA indicano che sarebbe preferibile verificare le concentrazioni di contaminanti nei *soil-gas* sottosoleta (a profondità di 0,5-1 m dalla soletta stessa) o campionamenti a 1 m al di sotto dell'eventuale vespaio/strato drenante; in alternativa è possibile effettuare campioni di *soil-gas* indicativamente a 1,5 m dalle pareti delle strutture (*soil-gas near-slab*), ad una profondità analoga a quella delle fondazioni (è inoltre possibile collocarle ad una distanza variabile tra 2÷10 m dalle pareti delle strutture ad una profondità superiore alla metà della distanza tra le fondazioni e la sorgente). Come suggerito dal documento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Criteri e metodologie applicative per misura del soil-gas" sono da prelevare campioni *soil-gas near-slab* da almeno 2 lati di ogni edificio, uno dei quali nella direzione della più alta concentrazione attesa (sulla base dei risultati ottenuti per suolo e acqua sotterranea).

B. Monitoraggio aria ambiente.

Deve essere attivato contestualmente al monitoraggio del *soil-gas*, preferibilmente con le stesse caratteristiche in termini di sostanze volatili monitorate, localizzazione e tempistiche di campionamento. Per la definizione di uno specifico protocollo di monitoraggio dell'aria ambiente è possibile fare riferimento al documento ISS-INAIL-ARPAV-AULSS12 "Protocollo per la verifica delle C in aria di sostanze volatili nei siti contaminati" del settembre 2014, come anche al Manuale operativo INAIL "Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati" del 2014. Si riportano comunque di seguito alcune indicazioni di massima.

- B.1 La durata del singolo campionamento deve essere pari almeno alla frequenza giornaliera di esposizione (8 ore/giorno);
- B.2 la durata della singola campagna di misura va svolta indicativamente per 5/14 giorni (mai inferiore ai 5 giorni);
- B.3 la frequenza delle campagne di misura deve essere rappresentativa di tutte le possibili condizioni espositive, con particolare riguardo a quelle più critiche. Per poter valutare eventuali variazioni stagionali, dovute a variazioni di temperatura, pressione e stabilità atmosferica, vanno eseguiti monitoraggi trimestrali, ossia quattro campagne di misura l'anno, ciascuna per ogni stagione;
- B.4 i risultati analitici devono essere valutati campagna per campagna. In particolare tali valutazioni, in caso di rischio non accettabile, devono tener conto dell'entità del rischio riscontrato, prevedendo, qualora opportuno, di attivare in tempi brevi azioni di mitigazione di tale rischio (eventualmente anche prima della conclusione della campagna annuale);
- B.5 per definire la durata complessiva del monitoraggio è possibile fare riferimento alla procedura mutuata da quella riportata nel documento ARPA Emilia Romagna "Linea guida operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati" del 2015: per ciascuna campagna di misura, e per ciascun punto di misura, si individua un valore di concentrazione medio rappresentativo (C_{aria}) e si pone a confronto la C_{aria} con la CR_{aria} (definita nel seguito). A valle di tale confronto si possono presentare i casi di seguito descritti:
- C_{aria} (media annuale delle campagne effettuate, minimo 4) $\leq CR_{aria}$: in tal caso si potrà ritenere il rischio inalatorio trascurabile;

- $C_{aria} > CR_{aria}$ in una campagna di misura: in tal caso si dovrà ripetere un'ulteriore campagna di monitoraggio oltre a quelle stabilite;
- $C_{aria} > CR_{aria}$ in due campagne di misura: in tal caso si dovrà prolungare il monitoraggio stabilito, prevedendo almeno due ulteriori campagne di monitoraggio, preferibilmente da effettuarsi nelle condizioni più critiche;
- $C_{aria} > CR_{aria}$ in più di due campagne di misura: in tal caso sarà opportuno procedere attuando le opportune misure di prevenzione;

B.6 è necessario progettare il campionamento in relazione alle condizioni meteorologiche, evitando di effettuare campionamenti nelle seguenti condizioni:

- nel corso di eventi meteorici (mantenendo una distanza di 48 ore da un evento meteorico);
- in presenza di pressione atmosferica che presenti una tendenza barometrica in aumento;
- in presenza di neve o subito dopo lo scioglimento;
- a temperature inferiori a 0°C;
- in giornate di vento forte;

B.7 i composti da ricercare nell'aria devono essere gli stessi di quelli ricercati nel *soil-gas*;

B.8 come proposto dal Manuale operativo INAIL “Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” del 2014, devono essere poste a confronto concentrazioni analiticamente determinate in aria *outdoor* (C_{aria}) con una concentrazione assunta quale riferimento (CR_{aria}). Per i dovuti approfondimenti si rimanda al documento sopra citato.

C. Potenziale rischio sanitario per contatti diretti con il suolo insaturo superficiale.

C.1 Deve essere realizzata quanto prima la pavimentazione prevista per interrompere il percorso di esposizione (contatto diretto) e deve essere garantito il mantenimento in buono stato della stessa nel tempo, preferibilmente con la predisposizione di una specifica procedura.

D. Potenziale rischio sanitario per inalazione vapori.

D.1 Devono essere effettuate quattro campagne di monitoraggio annuali, sia del *soil-gas* che dell'aria ambiente, indipendentemente dall'accettabilità del rischio relativo ad una singola campagna;

D.2 le valutazioni dei risultati analitici delle campagne, in caso di rischio non accettabile, devono tenere conto dell'entità del rischio riscontrato, prevedendo, qualora opportuno, l'attivazione in tempi brevi di azioni di mitigazione di tale rischio (eventualmente anche prima della conclusione della campagna annuale);

D.3 deve essere effettuata una campagna di monitoraggio dell'aria annuale, anche nel caso in cui la media annuale del rischio complessivo risulti accettabile, in modo da garantire nel tempo la tutela della salute dei bersagli esposti;

D.4 devono essere individuate e selezionate le azioni di mitigazione del rischio da inalazione di vapori anche alla luce di quanto previsto nel contenuto nel Manuale operativo INAIL “Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” del 2014, anche alla luce dell'Interpello n. 9/2016 presentato alla Direzione Generale presso il Ministero del Lavoro (risposta Commissione Interpelli del 12 maggio 2016) secondo cui si ritiene possibile utilizzare il metodo indicato nel suddetto Manuale per la valutazione dei rischi da agenti chimici presenti su luoghi di lavoro ubicati all'interno di siti contaminati.

E. Piano di monitoraggio aria ambiente.

E.1 Deve essere effettuata, con cadenza annuale, una campagna di monitoraggio di aria ambiente nei seguenti casi:

- riscontro, a mezzo della campagna annuale di monitoraggio *soil-gas* e aria ambiente, di assenza di rischio da inalazione, al fine di verificare il sussistere di tale condizione;
- riscontro, a mezzo della campagna annuale di monitoraggio *soil-gas* e aria ambiente, di presenza di rischio da inalazione, al fine di verificare il permanere nel tempo delle azioni intraprese per la gestione del rischio sanitario, nelle aree dove il potenziale rischio sia risultato effettivo.

F. Piano di monitoraggio per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della barriera idraulica.

F.1 Deve essere concordato con ARPA Lombardia il Piano di monitoraggio per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della barriera idraulica sulla base del Protocollo ISPRA del 2011, trasmettendo ad ARPA tutta la documentazione necessaria;

F.2 deve essere inviata agli Enti territoriali di controllo una cartografia riportante l'individuazione dei pozzi finalizzati al confinamento idraulico e quelli dedicati al recupero del surnatante, nonché una tabella in formato elettronico editabile riportante, per ogni pozzo, il codice univoco, le coordinate in Gauss Boaga e in UTM, il diametro, la profondità, il tratto fenestrato, le portate in condizioni di alto e basso piezometrico, ecc.;

F.3 devono essere trasmessi ad ARPA Lombardia i risultati dei primi monitoraggi sulla presenza di surnatante all'esterno dei coni di depressione dei pozzi, quindi non recuperabile in tempi ragionevoli, indicando l'eventuale necessità di realizzare ulteriori pozzi *dual pump* rispetto a quelli previsti dal progetto approvato;

F.4 devono essere comunicate ad ARPA Lombardia le credenziali per l'accesso al sito web previsto dal "Progetto di MISO falda FASE II – Potenziale rischio ambientale da lisciviazione terreni insaturi" riportante le portate in esercizio costantemente aggiornate e la corrispondente elaborazione numerica di flusso con evidenziati i tracciati delle particelle (*particle tracking*), nonché i monitoraggi in continuo dei livelli piezometrici.

G. Criteri di protezione dei lavoratori.

G.1 Va valutata la possibilità di adottare misure di protezione collettiva in alternativa all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), così come previsto dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 secondo cui le misure di protezione collettiva hanno priorità rispetto alle misure di protezione individuale (principio richiamato anche dal successivo articolo 75: "I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro").

H. Prescrizioni di carattere generale.

H.1 Le attività di monitoraggio dovranno essere concordate con gli Enti locali competenti in materia;

H.2 i lavori che comportano movimenti di terra, nel caso in cui le aree interessate ricadono in zone sottoposte a vincoli archeologici, devono essere effettuati alla presenza di un operatore archeologico, in analogia a quanto richiesto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nella nota del 20 giugno 2013 con protocollo n. 7269, acquisita dal Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 40361/TRI/DI del 21 giugno 2013.

ART. 3

1. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nei documenti “Analisi di rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e progetto di MISO per i terreni insaturi. Rev. 01”, così come integrato dal documento “Valutazione sui contatti diretti e integrazione sonde *soil-gas*”, e “Progetto di MISO falda FASE II – Potenziale rischio ambientale da lisciviazione terreni insaturi”, nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti.
2. Resta salvo l'obbligo della IES SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame di dette Amministrazioni nell'istruttoria del procedimento di approvazione dei Progetti di messa in sicurezza operativa di cui all'articolo 1, comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.
3. La corretta esecuzione e il completamento delle attività previste nei Progetti di messa in sicurezza operativa di cui all'articolo 1, comma 1, sono attestati dalla Provincia di Mantova mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Gli elaborati relativi ai documenti “Analisi di rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e progetto di MISO per i terreni insaturi. Rev. 01”, “Progetto di MISO falda FASE II – Potenziale rischio ambientale da lisciviazione terreni insaturi” e “Valutazione sui contatti diretti e integrazione sonde *soil-gas*” saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ART. 4

1. I lavori previsti nei Progetti di messa in sicurezza operativa di cui all'articolo 1, comma 1, dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto.

ART. 5

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la IES SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante ai Progetti di messa in sicurezza operativa di cui all'articolo 1, comma 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nei Progetti ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti o di materiali da trattare e/o ulteriori e imprevisti punti da sottoporre a emungimento e/o fossero comunque emunte ulteriori quantità di acqua rispetto a quanto previsto nei Progetti di messa in sicurezza operativa di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nei progetti medesimi, dovrà essere predisposta dalla IES SpA un'apposita variante da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. Qualora i futuri riutilizzi dell'area dovessero comportare una modifica dello scenario, non compatibile con quanto previsto nell'Analisi contenuta nel documento "Analisi di rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e progetto di MISO per i terreni insaturi. Rev. 01", la IES SpA dovrà presentare un aggiornamento dell'Analisi di rischio alle nuove condizioni e verificare se la stessa comporti una variante ai Progetti di messa in sicurezza operativa.
4. Qualora, a seguito dei monitoraggi *post-operam* o a seguito dei risultati del modello matematico di flusso della falda predisposto dall'ARPA Lombardia per l'intero sito di bonifica di interesse nazionale "Laghi di Mantova e polo chimico", dovesse emergere la necessità, si dovrà integrare il sistema di sbarramento idraulico previsto nel "Progetto di MISO falda FASE II – Potenziale rischio ambientale da lisciviazione terreni insaturi".

ART. 6

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi previsti nel Progetto di messa in sicurezza operativa per i terreni insaturi contenuto nel documento "Analisi di rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e progetto di MISO per i terreni insaturi. Rev. 01", così come integrato dal documento "Valutazione sui contatti diretti e integrazione sonde *soil-gas*", dovrà essere prestata una fidejussione a cura della IES SpA a favore della Regione Lombardia, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel Progetto in € 298.896,00 (duecentonovantottomila e ottocentonovantasei euro).
2. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel "Progetto di MISO falda FASE II – Potenziale rischio ambientale da lisciviazione terreni insaturi", dovrà essere prestata una fidejussione a cura della IES SpA a favore della Regione Lombardia, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel Progetto in € 340.761,00 (trecentoquarantamila e settecentosessantuno euro).

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci